

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

460^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 4 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	all'ordinamento penitenziario» (423), d'iniziativa del senatore Marchio e di altri senatori:	
DISEGNI DI LEGGE			
Presentazione di relazioni	3	* GALLO (DC), relatore.....	Pag. 3
GOVERNO		GOZZINI (Sin. Ind.).....	4
Trasmissione di documenti	3	FILETTI (MSI-DN).....	14
DISEGNI DI LEGGE		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Discussione:		Annunzio	17, 18
«Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario» (23), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori;		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986	21
«Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche			

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Cerami, Cimino, Coco, Grassi Bertazzi, Grossi, Loi, Loprieno, Pavan, Pollidoro, Prandini, Rebecchini, Riggio, Rumor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Ferrari-Aggradi, Frasca, Gianotti, Giust, Marchio, Mezzapesa, Milani Eliseo, Spitella, Vecchietti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia), in data 3 giugno 1986, il senatore Pinto Michele ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia» (1729).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura).

Discussione dei disegni di legge:

«Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario» (23), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori;

«Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario» (423), d'iniziativa del senatore Marchio e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario», d'iniziativa dei senatori Gozzini, Napoleoni, Ossicini, Ulianich e Anderlini e «Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario», d'iniziativa dei senatori Marchio, Filetti e Giangregorio.

Il relatore, senatore Gallo, ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta sulla base dell'intervento reso nella discussione di ieri dal ministro Martinazzoli. Ne ha facoltà.

* GALLO, relatore. Signor Presidente, soltanto un brevissimo cenno di sottolineatura a quello che è lo spirito che regge i due disegni di legge di cui andiamo a discutere.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi piace ricordare quanto il Guardasigilli, a proposito della legge che abbiamo votato ieri sera in tema di dissociati, ebbe a dire nella sua presentazione del disegno di legge a proposito dello stretto collegamento che intercorre tra il provvedimento sui dissociati e questo che concerne la riforma di non poche norme dell'ordinamento penitenziario.

Sono due provvedimenti che si collocano sotto il segno di un rigoroso rispetto, di una ferma volontà di attuazione di una disposizione di natura costituzionale: mi riferisco

evidentemente all'articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui sancisce la natura personale della responsabilità penale. Il che vuol dire, nel quadro, nella cornice di un rigoroso rispetto dell'esigenza retribuzionistica, fare i conti però con l'uomo così come si va sviluppando lungo i misteriosi corridoi del tempo: non punire più un'entità che rischia di rimanere astratta rispetto a quanto è venuto sviluppandosi nel corso della sua carriera umana.

Questo impegno all'attuazione di una norma costituzionale, tra le principali tra quante reggono i rapporti tra il cittadino e lo Stato, mi sembra particolarmente importante — ho concluso signor Presidente — in un momento in cui è fervido il discorso su modifiche e riforme alla Costituzione. Ma mi pare che queste modifiche, queste riforme, che toccano soprattutto la struttura e l'ordinamento interno dello Stato, debbano necessariamente passare attraverso il completo dispiegamento, la completa attuazione di quelle che sono le norme della Costituzione in vigore, che non abbiamo ancora utilizzato, dispiegamento, portato a tutte le logiche, razionali e legittime conclusioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gozzini il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 9 del disegno di legge che modifica l'ordinamento penitenziario, tenendo presente che, nella concessione dei permessi ai detenuti o agli internati, tra le «opportune prescrizioni» di cui al secondo comma dell'articolo 61 del Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), i magistrati di sorveglianza dispongono spesso la scorta in borghese;

rilevato che tale disposizione viene talvolta disattesa dall'Arma dei Carabinieri, provocando diseguaglianza di prassi e in certi casi la rinuncia al permesso da parte del detenuto o dell'internato, con evidenti conseguenze negative sul trattamento;

invita il Governo,

ad assumere i provvedimenti necessari perchè le prescrizioni dei magistrati di sorveglianza vengano rigorosamente attuate e si ottenga così una prassi uniforme in tutto il territorio nazionale.

9.23-423.1

GOZZINI

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge che modifica l'ordinamento penitenziario,

invita il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, soprattutto in sede di correzione e integrazione del Regolamento di esecuzione della legge, perchè sia promossa, nella direzione degli istituti di prevenzione e pena, la massima collegialità delle decisioni, in modo da assicurare, nella vita quotidiana degli istituti stessi, la partecipazione e l'integrazione reciproca di tutti gli operatori penitenziari.

9.23-423.2

GOZZINI

Il senatore Gozzini ha facoltà di parlare.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Gallo, per le parole che ha inteso premettere alla discussione generale sulla stretta correlazione, in ordine al principio costituzionale, tra il disegno di legge che il Senato ha approvato ieri sera e il disegno di legge di cui iniziamo ora l'esame. Stretta correlazione, appunto, in rapporto al dettato costituzionale, ma stretta correlazione — mi permetterei di aggiungere — anche in relazione al fatto che mi pare ottima misura delle istituzioni — in questo caso del Parlamento nei confronti dell'universo carcerario — correlare nel tempo, quasi in stretta contemporaneità, il provvedimento relativo ad un numero limitato di particolari detenuti e questo provvedimento relativo all'intero universo carcerario.

Detto questo, vorrei sottolineare innanzitutto la singolarità dell'*iter* di questo disegno di legge. Esso, come si ricava dall'ordine del giorno dei nostri lavori, nasce da due disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Il n. 23,

che mi vede come primo firmatario, ripropone un testo presentato nella scorsa legislatura, più di tre anni fa, che aveva due finalità molto precise: dare, in primo luogo, una disciplina legislativa alla massima sicurezza, come si diceva allora, ponendo fine all'applicazione estensiva, e certamente in parecchi casi illegale, del famigerato articolo 90 e, in secondo luogo, ampliare la portata dell'articolo 21, relativo al lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione. Vi è poi il disegno di legge n. 423, d'iniziativa dei colleghi del Movimento sociale italiano, che aveva come finalità soltanto la modifica dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975.

Quei due disegni di legge sono diventati oggi un provvedimento molto più vasto, una rivisitazione quasi completa dell'ordinamento penitenziario a undici anni dalla sua entrata in vigore. A tale provvedimento si è pervenuti attraverso una decisione unanime in tal senso della Commissione, il lavoro molto intenso di un Comitato ristretto che è stato assistito continuamente dal Governo e dopo una discussione finale in Commissione che ha registrato il pieno consenso e ha portato ad ulteriori perfezionamenti ed approfondimenti.

Ringrazio il Governo di non aver presentato un suo disegno di legge, ma di aver scelto la strada degli emendamenti per ampliare il provvedimento, aggiungendo molti elementi ai testi primitivi di iniziativa parlamentare, per quanto provenissero dalle opposizioni.

Molto sommessamente vorrei aggiungere che si è seguito e si seguita, nelle carceri soprattutto, a parlare di «legge Gozzini». In realtà il disegno di legge che porta il mio nome ha funzionato esclusivamente come stimolo, come direzione di lavoro e forse un'azione di stimolo l'ho esercitata anche nei confronti dell'*iter* di questo provvedimento lungo gli anni della discussione. L'altra sera il collega Coco — non c'è, ma lo ringrazio ugualmente — mi ha attribuito il senso di una missione nelle carceri: credo che tale parola sia assolutamente esagerata. Infatti, nelle carceri, ai detenuti che mi chiedono come mai vedono me e non altri colleghi parlamentari, rispondo sempre che c'è una divisione del lavoro anche nel Parlamento e

che io non mi occupo certamente di economia, nè di pubblica istruzione mentre mi occupo dei fatti relativi alla giustizia e in particolare della situazione delle carceri. Pertanto — se mi è concesso dire così — quando sono con i detenuti sento di rappresentarvi un po' tutti.

Credo che si possa affermare che l'*iter* singolare di questo disegno di legge rappresenti anche un esempio raro, e in questo senso tanto più significativo, di collaborazione tra Parlamento e Governo, tra opposizione e maggioranza. Per questo ringrazio il Ministro, in primo luogo, ringrazio il sottosegretario Cioce, i funzionari del Ministero che ci hanno assistito durante i lavori del Comitato ristretto. Dico grazie soprattutto al presidente Vassalli, al relatore, senatore Gallo, ai senatori Ricci, Pinto e a tutti i colleghi della Commissione. Ma i senatori Vassalli, Ricci e Gallo, quest'ultimo in veste di relatore, al di sopra di ogni elogio, hanno profuso la loro passione civile, la loro competenza tecnica, la loro profondità dottrinale nell'elaborare questo disegno di legge.

C'è anche un altro aspetto di collaborazione tra organi dello Stato nell'*iter* del disegno di legge in esame che mi piace sottolineare: abbiamo ascoltato e discusso le esperienze e le idee dei magistrati di sorveglianza, di quella parte della magistratura, quindi, che più direttamente e responsabilmente si occupa di esecuzione della pena detentiva. Li abbiamo ascoltati, abbiamo discusso con loro, sia formalmente, attraverso l'indagine conoscitiva che la Commissione giustizia a suo tempo promosse, sia informalmente, come era doveroso, attraverso i documenti e le proposte della commissione tripartita (magistrati di sorveglianza, Consiglio superiore della magistratura e Ministero) e attraverso la partecipazione di alcuni di noi a convegni promossi e organizzati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei infine sottolineare come l'*iter* del disegno di legge, questo suo progressivo non gonfiarsi ma lievitare e assumere un aspetto molto più complesso rispetto ai disegni di legge originari, è stato stimolato ed arricchito dalle voci provenienti dal mondo carcerario, sia dagli operatori penitenziari sia dai

detenuti e in particolare da quei detenuti speciali di cui ci siamo occupati nel disegno di legge precedente, e cioè i detenuti per reati di terrorismo e ora dissociati. Come dissi, del resto, nell'intervento in discussione generale su quel provvedimento, dobbiamo anche a loro, in qualche misura, il disegno di legge che oggi arriva alla discussione dell'Assemblea del Senato.

La parte più importante del provvedimento, ora che la questione della massima sicurezza ha perduto gran parte dell'acutezza che aveva allora, al momento della prima presentazione del disegno di legge n. 23, mi pare quella che riguarda la vita del detenuto comune, non differenziato, per usare una terminologia di questi anni, del detenuto ordinario, attraverso l'accoglimento abbastanza coraggioso, penetrante ed incisivo — non mi pare timido — del principio della flessibilità della pena o della non intangibilità di essa: principio o concetto che mi pare fondamentale per una moderna civiltà penitenziaria, perchè la sentenza di condanna è come un fotogramma che blocca la persona del condannato nel momento in cui ha commesso il delitto. Tuttavia, dopo il processo penale vi è un altro processo — non è un bisticcio ma si tratta del duplice significato che nella nostra lingua ha il termine «processo» — umano, esistenziale, un'evoluzione che il condannato vive durante l'esecuzione della pena e che può condurre, almeno come tendenza — «tendere» è il termine usato dalla Costituzione — alla rieducazione — altra parola usata nella Costituzione — al recupero sociale, alla possibilità che il condannato si reinserisca a pieno titolo nel consorzio civile.

Mi pare si possa dire che la sentenza è qualcosa di statico, mentre l'esecuzione della sentenza stessa, ossia della condanna, può e deve essere qualcosa di dinamico, essere cioè aperta, da un lato, ad una mitigazione qualitativa della reclusione nelle sue modalità: ed ecco il lavoro all'esterno, i permessi come elementi essenziali del trattamento volto alla rieducazione, ecco le misure alternative come l'affidamento in prova, la semilibertà, e con questo disegno di legge introduciamo una nuova misura, la detenzione domiciliare.

Dall'altro lato si deve tendere ad una mitigazione della pena dal punto di vista quantitativo come riduzione della sua durata, cioè la liberazione anticipata come riconoscimento del comportamento tenuto.

Al centro dell'attenzione delle istituzioni, degli operatori penitenziari e dei magistrati di sorveglianza, dopo la condanna non può più essere il delitto ma l'uomo in cui si può svolgere quel processo nel secondo significato del termine a cui facevo riferimento. Questo concetto della flessibilità della pena esisteva già nella legge n. 354 del 1975, ma era presente molto timidamente. Il nuovo testo che oggi presentiamo alla vostra approvazione lo afferma e lo realizza in maniera ben più incisiva e penetrante.

Vorrei soffermarmi un momento su due questioni in qualche modo preliminari e generali. La prima riguarda l'esigenza di lavorare per una ricezione corretta di questa legge da parte dell'opinione pubblica. È probabile, molto probabile, potrei dire addirittura sicuro che, in questo caso almeno, il legislatore sia più avanti della cultura corrente, della cultura diffusa, niente affatto disponibile, tanto meno assuefatta, tanto meno già in grado di accettare l'idea che il detenuto possa uscire dal carcere per lavorare, e tornarci la sera in regime di semilibertà.

La prospettiva comune e corrente in cui si vede il carcere è quella che gli addetti ai lavori chiamano «custodialistica», cioè l'ottica, la prospettiva di vedere le porte ed i cancelli che si chiudono ed anche il più ermeticamente possibile, quell'ottica, quella prospettiva per cui gli operatori penitenziari sono soltanto dei secondini vecchio stile, soltanto delle guardie, dei custodi che fanno sì che dal carcere non si scappi. In definitiva, purtroppo — lo hanno sperimentato anche gli operatori di Porto Azzurro con il lavoro che hanno fatto all'esterno del penitenziario dell'Isola d'Elba, in preparazione del convegno che si aprirà dopodomani in quel carcere, e sull'argomento tornerò fra un momento — persino i giovani delle scuole superiori vedono il carcere come qualcosa di isolato, che più isolato è meglio è, in contrasto con i principi della Costituzione e in contrasto —

direi — con una civiltà democratica e civile avanzata. L'idea della rieducazione, la prospettiva costituzionale della rieducazione è considerata il più delle volte nient'altro che un'utopia da «anime belle».

Certo, non bisogna mai dimenticare che la riforma del 1975 ebbe un impatto storico negativo, infelice: ci fu l'esplosione terroristica e della criminalità organizzata, ci fu una molteplicità di evasioni dalle carceri che — si disse — erano ridotte ad un colabrodo. C'era il problema dell'edilizia penitenziaria: le nostre carceri erano tutte, o quasi, situate in vecchi edifici fatiscenti, vecchi conventi, perlopiù confiscati dallo Stato unitario. C'era il problema — ed anche su questo argomento tornerò più tardi — del personale non riformato. Ma questo impatto storico infelice, difficile della riforma sulla realtà con cui andava a scontrarsi fu estremamente ingigantito dall'opinione pubblica (il cosiddetto allarme sociale).

Mi limiterò a ricordare l'episodio dei permessi. Il Parlamento, a distanza di poco più di un anno, un anno e mezzo (gennaio 1977) dall'approvazione e dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario — legge indubbiamente avanzata — si trovò a dover restringere e a ridurre a pochi casi i permessi che si erano manifestati, già nella prima esperienza dei magistrati di sorveglianza, un elemento fondamentale del trattamento. L'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura, di lì a qualche tempo, dimostrò che la percentuale di incidenti — se vogliamo definirli tali — avvenuti durante i permessi (evasioni, o mancati ritorni, reati commessi in permesso) non superava quel 3-3 e mezzo che è percentuale considerata fisiologica e perfettamente accettabile in quei paesi che prevedono l'istituto dei permessi da molto più tempo di noi.

Oggi, indubbiamente, le condizioni sono molto diverse, sia per quel che riguarda il terrorismo — e non ho bisogno di aggiungere niente a ciò che abbiamo detto nei giorni scorsi — sia per quel che riguarda l'edilizia, lo sforzo dello Stato per l'edilizia penitenziaria: esso sarà stato diretto in maniera discutibile (ma in questo momento non ne voglio discutere) ma certamente oggi abbiamo un

numero di carceri, entrate già in funzione o che stanno per entrare in funzione, costruite con criteri moderni e attuali e che quindi vengono ad arricchire considerevolmente il nostro patrimonio di edilizia carceraria.

Per quanto riguarda le evasioni, non se ne sente più parlare, o perlomeno sono fatti isolati, ed anche questi possono essere considerati come percentuale fisiologica, cara magari ai romanzi d'appendice d'altri tempi.

Sul problema del personale tornerò fra un momento perchè lì ben poco purtroppo si è ancora realizzato. D'altra parte nelle carceri non abbiamo più rivolte, le proteste, quando ci sono, sono civili, anche con lo sciopero della fame. Comunque si tratta di proteste non violente. Purtroppo, ci sono ancora o troppi suicidi ma, a parte i suicidi che rimangono ancora a livelli allarmanti, gli omicidi e le lesioni in carcere, i fatti di sangue e di violenza, sono diventati abbastanza rari. Cresce invece, ed è un gran bene, quella che è chiamata la permeabilità, l'osmosi fra la comunità esterna ed il carcere. Si estende cioè l'applicazione dell'articolo 17. Ormai da due anni a questa parte si moltiplicano i convegni. Non c'è più soltanto quello leggendario, se posso usare questo termine senz'altro eccessivo, del giugno di due anni fa a Rebibbia. Si sono fatti altri convegni in altre carceri, uno a Padova recentemente e ce n'è uno in preparazione a Bellizzi Irpino. Tornerò comunque sull'argomento tra poco.

Io vorrei però che, se questo disegno di legge diventerà, come spero, legge dello Stato, prendessimo tutti l'impegno, Parlamento e Governo, a resistere alle prevedibili reazioni aprioristiche dell'opinione pubblica, a contribuire ad educare questa opinione pubblica, a stimolare i mezzi di comunicazione di massa affinché lavorino anch'essi ad orientare l'opinione pubblica nel giusto senso. D'altro canto vorrei che prendessimo l'impegno a non retrocedere dalle posizioni cui si è pervenuti con questo disegno di legge, se non in presenza di dati certi, inoppugnabili, oggettivi, non cedendo all'allarme sociale come, peraltro in ben altro clima, successe nel 1977.

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa, dato che sono questi che

formano poi l'opinione pubblica, vorrei aggiungere che una semplice attenzione di lettore, non certo un'indagine condotta scientificamente, mi fa abbastanza convinto del fatto che la stampa, la radio e la televisione tendono piuttosto ad informare su fatti sensazionali, per così dire di cronaca nera, del carcere ed a fare molto poco, o in maniera non adeguata o non sufficiente, per informare sulla vita quotidiana, sulla vita ordinaria dei detenuti, sul fatto che dal carcere si può, si deve, in qualche modo, uscire per tornarci la sera. Per di più anche quando le scarse notizie sull'attività del Parlamento in questo senso, su questo disegno di legge che si andava preparando, sono corrette nel testo stampato, vi si pone però un titolo in qualche modo fuorviante ed ironizzante che finisce con l'allargare la forbice tra legislatore ed opinione pubblica.

Farò un esempio. Su un grande quotidiano del Nord, un mese fa, in un articolo in prima pagina su quattro colonne, in cui, tra l'altro, erano riportate fra virgolette ed in maniera molto corretta alcune affermazioni del presidente della nostra Commissione, senatore Vassalli, c'era un titolo di questo genere: «ai detenuti licenze con signora». In esso evidentemente si ironizzava e si orientava negativamente l'opinione pubblica, sul modo di risolvere il problema affettivo, sessuale se volete, dei detenuti in carcere. Al titolista di questo grande giornale del Nord domanderei se egli preferirebbe...

GARIBALDI. Chissà perchè dice del Nord e non dice italiano! Come se i nordici fossero cinici e persecutori.

GOZZINI. Il fatto è che i giornali del Nord sono gli unici a diffusione nazionale, con centinaia di migliaia di copie. Purtroppo questo è un altro aspetto del divario fra Nord e Sud.

GARIBALDI. Comunque sento spesso parlare di Nord e di Sud. Dobbiamo fare l'unità d'Italia!

GOZZINI. Per la verità non ho voluto fare il nome del quotidiano. Si tratta di un quoti-

diano stampato nella città del nostro relatore.

Stavo dicendo che vorrei domandare a quel titolista se preferirebbe, come d'altronde da diverse parti si propone, l'istituzione nelle carceri dei *sex boxes*, o antiche case di tolleranza, piuttosto che risolvere il problema facendo uscire periodicamente in permesso il detenuto. Mi rendo conto, anche sulla base della mia personale esperienza, che è più facile pensare che la finalità della rieducazione prevista dalla Costituzione non è un'utopia da «anime belle», ma una possibilità concreta e realistica, partendo da un'esperienza diretta con i detenuti, da un contatto con le carceri. Si tratta di un punto importante e credo siano da salutare positivamente quelle idee che cominciano a prendere corpo in qualche penitenziario, per così dire, modello da porre come meta di un turismo scolastico finalizzato. Credo che sarebbe una grande acquisizione di civiltà, di democrazia, di vita civile se le gite scolastiche fossero qualche volta indirizzate verso un carcere e quindi verso un contatto diretto con i detenuti.

Al convegno di Porto Azzurro cui ho già fatto riferimento il tema sarà proprio quello del rapporto tra carceri e *mass media*, il problema dei rapporti dell'universo carcerario con i mezzi di comunicazione di massa, con la stampa, con la televisione e la radio. Segnalo che questo convegno è organizzato dal Ministero di grazia e giustizia e — cosa non da poco — in collaborazione con la regione Toscana, dove il presidente Bartolini e l'assessore alla sicurezza sociale Benigni hanno preso vivamente a cuore — anche al di là delle incombenze legislative — il problema delle carceri in Toscana. Cito la Toscana non solo perchè è la mia regione e quindi la conosco meglio — non certo per ragioni di campanilismo — ma anche perchè la Toscana è la regione con la maggiore densità di stabilimenti carcerari di tutto il paese.

Oltre al problema della ricezione da parte dell'opinione pubblica, vi è il problema del personale, della mancata riforma — tempestiva e globale — del personale penitenziario. Farò pochi accenni che spero significativi, e

comincio dal settore più depresso che è quello degli agenti di custodia, depresso per il fatto che alle scuole per agenti di custodia si può ancora essere ammessi con la sola licenza elementare, e ciò a ventiquattro anni di distanza dall'entrata in vigore della legge sulla scuola media: lo Stato smentisce se stesso. Tralascio di affrontare la questione del come questi tre mesi o poco più di corso si svolgevano. Oggi, visto che gli organici sono completi, i corsi sono molto più rari e spero si svolgano per i sei mesi di legge. Tralascio il problema degli organici sul quale, del resto, devo dare atto al Governo che, a piccoli passi, sta facendo qualcosa: con un primo disegno di legge è stato approvato un aumento di 1.000 unità, e quindi, con un secondo disegno di legge, un aumento di 2.000 unità.

La Camera dei deputati sta attualmente esaminando la legge di riforma, anzi lo stralcio riguardante i soli agenti di custodia: quando la Camera dei deputati lo avrà approvato speriamo che il Senato possa approvarlo rapidamente, anche se, per quanto ho visto, mi sembra che i dubbi siano più che legittimi e quindi dovremo lavorarci.

A parte il settore degli agenti di custodia, ancora militarizzato, che è quello più depresso, non è che siano rose e fiori per gli altri operatori penitenziari, che oggi chiamiamo civili, sia dal punto di vista della preparazione professionale — anche per i migliori tra gli operatori penitenziari la preparazione è frutto più di un impegno personale che delle strutture — sia per quel che riguarda la carriera.

A questo proposito, signor Ministro, si pone una questione tante volte sollevata, ma sembra che certe cose, in Italia, siano tabù, o bloccate da incantesimi o da interessi, in questo caso, forse da interessi astratti più che concreti. Il problema è quello dei magistrati nel Ministero. Credo non si giustifichi più la loro presenza presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, proprio perchè c'è la magistratura di sorveglianza con la giurisdizionalizzazione della pena. Tanto più con questo disegno di legge con cui accresciamo le funzioni del magistrato di sorveglianza, non si giustifica più che la

direzione generale degli istituti di prevenzione e pena per una legge antica del 1923 debba essere ancora affidata ai magistrati. È un'importante questione di carriera anche perchè un operatore penitenziario, un direttore di carcere ha scarsissimi incentivi perchè il suo tetto di carriera è estremamente basso.

C'è un terzo aspetto e non è la prima volta che lo sollevo: il problema dell'immagine nella pubblica opinione. C'è una sfasatura tra una funzione sociale, quella degli operatori penitenziari, di grande rilievo e la scarsissima considerazione che la gente ha di questi operatori. Usiamo pure questa parola: manca il prestigio dovuto presso l'opinione pubblica. Vorrei dire che questo discorso vale anche dal punto di vista generale delle forze dell'ordine: mentre nella pubblica opinione è grandemente cresciuta — o forse c'è sempre stata, non lo so — la considerazione nei confronti dei carabinieri, non altrettanto si può dire per gli agenti di custodia. Eppure la gente dovrebbe pensare che dal carcere prima o poi si esce: anche l'ergastolano, vigente la normativa attuale, dopo la sentenza della Corte del 1983, può uscire, per l'articolo 196 del codice penale, dopo 25 anni e qualche mese. Quindi dal carcere perfino il condannato all'ergastolo esce prima o poi. E allora, se le recidive saranno poche, se il comportamento degli ex detenuti sarà civile, non darà luogo ad altri reati, questo dipende anche dal modo in cui il detenuto è stato trattato in carcere. Dunque c'è un interesse comune, collettivo a che le carceri rispondano al dettato costituzionale e siano bene amministrate ai fini della rieducazione del condannato, del suo recupero, del suo reinserimento. Non è quindi un ideale umanitario da «anime belle», ma è un interesse preciso, concreto della società: questa è un'idea che mi pare molto semplice ma difficilissima a far entrare nella testa della gente.

A proposito degli operatori penitenziari vorrei aggiungere un aspetto marginale, ma forse non tanto. Ho presentato un ordine del giorno, che illustro, che invita il Governo a cercare di promuovere al massimo, negli istituti penitenziari, la collegialità delle decisioni soprattutto attraverso il nuovo regola-

mento di esecuzione della legge quando questo disegno di legge sarà diventato legge dello Stato. Si tratta di promuovere la collegialità per favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli operatori penitenziari, tenendo conto anche — questo non l'ho scritto nell'ordine del giorno, come i colleghi e il Ministro vedranno — delle difficoltà, dei conflitti, dei conflitti di competenze ma anche dei conflitti sul piano culturale, tra categoria e categoria di queste forse troppe figure di operatori penitenziari che oggi ci sono.

Vengo ora al merito del provvedimento. Vorrei anzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla splendida relazione del senatore Gallo. Dico splendida perchè estremamente lucida e rigorosa, scientificamente precisa: non c'è una parola di più, non c'è un minimo cedimento o scarto di retorica. Quindi, da una lettura attenta di quella relazione, anche i colleghi non addetti ai lavori possono trarre una conoscenza approfondita delle motivazioni che hanno portato la nostra Commissione alla redazione di questo testo.

Direi che il disegno di legge ha quattro filoni o gruppi di articoli. Ci sono gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del testo della Commissione, che riguardano il regime che chiamavamo di massima sicurezza e che qui chiamiamo di sorveglianza particolare. Questo testo ha ricevuto molte critiche dalle carceri, credo più per il peso del passato, di quel diritto inutilmente brutale — per usare ancora una volta l'espressione del Ministro — che purtroppo si è esercitato negli anni passati nella massima sicurezza: anche con qualche motivazione storica, per carità. Non si valutano a sufficienza, da parte di questi critici, gli enormi passi avanti compiuti in questo settore rispetto al passato. Infatti, si passa dalla totale discrezionalità dell'amministrazione alla fissazione di una durata massima di sei mesi, di proroghe possibili di tre mesi in tre mesi, ad un diritto di reclamo al magistrato di sorveglianza, quindi all'affermazione di un controllo giurisdizionale sull'amministrazione anche in questo settore che vede in gioco diritti fondamentali del cittadino detenuto. Inoltre, si elencano le prerogative del detenuto che non sono viola-

bili dal regime di sorveglianza particolare. Credo, quindi, che i passi in avanti siano notevoli, considerevoli rispetto al passato e comunque diano oggi al regime di sorveglianza particolare una fisionomia molto più garantista, una fisionomia alla quale possiamo guardare con una serenità che certo non era possibile nel passato.

In Commissione, fin dal periodo precedente al passaggio in Comitato ristretto, e poi nel corso dei lavori di questo, si era molto discusso in relazione al fatto che il disegno di legge n. 23 di cui ero primo firmatario, nel contesto temporale di allora, tre anni e mezzo fa — ed oggi gli anni sono un tempo molto più lungo di una volta, dato l'accelerato movimento delle cose — istituiva per legge le carceri di massima sicurezza. Quindi, la differenziazione, la classificazione era separazione anche fisica: Palmi o Cuneo, Fossombrone o Voghera distinti dagli altri. C'era un trasferimento necessario per l'assegnazione alla massima sicurezza. Abbiamo riconosciuto unanimemente (se posso permettermi, vorrei sottolineare al proposito che siamo cresciuti un po' tutti nell'iter di questo disegno di legge, abbiamo avuto delle prese di coscienza progressive, come si dice un po' pomposamente) che era una strada sbagliata ma che era più giusto e necessario stabilire che non tutti i detenuti sono uguali. Credo che l'egualitarismo nel diritto penitenziario sia, questa sì, un'utopia da «anime belle». L'importante è il controllo, la temporaneità, la possibilità del ricorso giurisdizionale in un regime di sorveglianza particolare per le persone singole.

Vorrei dire anche che è significativo che la legge autorizzi il magistrato di sorveglianza a segnalare al Ministro le eventuali distorsioni nei trasferimenti disposti per l'assegnazione al regime di sorveglianza particolare, se questo regime è giustificato o meno in relazione alla possibilità, nell'istituto nel quale il detenuto è ristretto, di attuare quel regime.

Il secondo filone, il secondo blocco di provvedimenti riguarda il trattamento, in primo luogo il lavoro. Credo che anche qui vi siano sensibili miglioramenti. Intanto, oggi il lavoro esterno è limitato ad imprese agricole ed industriali, il che costringe direttori e magi-

strati di sorveglianza a stratagemmi per aggirare il chiaro disposto della legge, perchè evidentemente posti di lavoro all'esterno per detenuti si trovano più frequentemente nell'ambito del turismo, dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, che non sono imprese nè industriali nè agricole. Noi togliamo qualsiasi limitazione circa le aziende presso le quali svolgere il lavoro all'esterno.

Si rafforza l'intervento del magistrato di sorveglianza e questo ha un'importanza, mi auguro, determinante ai fini della diffusione del lavoro all'esterno, oggi ridotto ai minimi termini, non tanto perchè non ci siano aziende che assumono detenuti, quanto perchè i direttori degli istituti penitenziari non se la sentono di affrontare la responsabilità amministrativa, civile e penale degli eventuali reati commessi dal detenuto all'esterno. L'approvazione del magistrato di sorveglianza dovrebbe — mi auguro che il testo sia sufficiente a questo fine, anche se ho qualche dubbio — permettere di superare questa difficoltà dovuta alla causa cui ho accennato.

Si prevede anche che il lavoro produttivo all'interno delle carceri possa avere un incremento attraverso l'autorizzazione, in deroga alle leggi di contabilità dello Stato, a vendere sottocosto.

Certamente, per quanto riguarda le attività economiche di lavoro produttivo all'interno delle carceri, ci sono potenzialità di sviluppo. Sono stato un mese fa a Pianosa e ho presentato, signor Ministro, anche alcune interrogazioni a proposito. Non sono sicuramente un tecnico, ma il fatto che alcuni giorni fa, il 26, il 27 e il 28 maggio, una missione dell'ETSAF (l'ente di sviluppo agricolo della regione Toscana), nel quadro del protocollo d'intesa tra Ministero e regione Toscana, si è recata a Pianosa e lì è rimasta tre giorni in sopralluogo per vedere le reali possibilità di sviluppo dell'azienda agricola dell'isola, credo stia a testimoniare che delle potenzialità ci sono. Ho visto stalle con centinaia di bovini, di pecore, di maiali, gestite da detenuti che hanno pratica di queste attività. Si tratta di detenuti sardi, in gran parte, che lavorano sotto la sorveglianza degli agenti di custodia, ma senza alcuna — non vorrei certo dire imprenditorialità —

razionalità: c'erano infatti due vacche che dovevano partorire ed il parto veniva seguito con mezzi estremamente di fortuna, perchè il più delle volte si conta sulla eventuale presenza di detenuti i quali siano esperti di agricoltura e, nella fattispecie, di zootecnia. Quindi c'è una possibilità a Pianosa — e penso che ci sia non soltanto a Pianosa — di sviluppo del lavoro produttivo all'interno delle carceri.

Infine, si abroga la trattenuta dei tre decimi: il che porterà la paga oraria per i detenuti a circa 500 lire, rispetto alle 1.000 lire lorde, considerato che ora la paga effettivamente percepita è poco più di 200 lire. A questo proposito, signor Ministro — non so se ne abbiamo mai parlato, non credo d'altronde sia argomento di interrogazione — forse il Parlamento andrebbe informato di quanto è successo — si calcola che ormai siano circa 100 miliardi — di queste somme relative alle trattenute dei tre decimi che, in relazione al passaggio di tutta una serie di competenze alle regioni per il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, pare che non siano state divise. Da qualche parte dovranno pur essere questi soldi: quindi ci sono dei miliardi che potrebbero servire per il lavoro in carcere, per le cooperative dei detenuti eccetera. Se lei potesse darci qualche notizia nella sua replica, o anche più tardi, a questo proposito sarebbe molto opportuno.

Segnalo che alla Camera dei deputati, sull'argomento lavoro, giacciono altri due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, nei quali si prevede un'incentivazione alle imprese che danno lavoro ai detenuti con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Mi rendo conto quanto sia un sogno assurdo, in questo momento di disoccupazione crescente, pensare ad un'imponibile di manodopera di ex detenuti, come si fa per gli handicappati, però è un obiettivo che non dovremmo respingere *a priori*, proprio perchè risponde al precetto costituzionale e perchè dobbiamo essere ben coscienti che la rieducazione, anche fatta bene in carcere, resta del tutto vana se all'uscita del carcere non c'è il lavoro.

Mi dicevano magistrati del tribunale dei

minorenni di Napoli ad un recente congresso dei magistrati minorili a Firenze — avevo contestato loro la sfasatura enorme tra i detenuti minori nella Campania e nella Sicilia rispetto a quelli di altre regioni — che quando dimettono i minori detenuti presso le loro carceri, non avendo questi alcuna possibilità di trovare lavoro, tornano per forza a delinquere, per cui si preferisce, ad un certo momento, trattenerli in carcere. È un argomento difficile da contestare: sicuramente è un argomento di grande tristezza.

Segnalo anche, a questo proposito, lo sviluppo di cooperative tra detenuti, ex detenuti e liberi: anche questo è un elemento importante. Ci sono cooperative che si sono già sviluppate a Rebibbia e ci sono due cooperative in corso a Firenze. È auspicabile lo sviluppo di questa modalità per il lavoro dei detenuti. Vedo su «La grande promessa», il periodico dei detenuti che si stampa a Porto Azzurro che ormai ha molti decenni di vita, che la regione Piemonte ha fatto un accordo con la CEE, avvalendosi di non so quale legge, per cui dalla CEE verranno 500 milioni per il lavoro dei detenuti.

Per quanto riguarda la questione dei permessi premio, il Senato già l'approvò nel disegno di legge n. 1691, come ha ricordato il relatore nella sua relazione, del 1982. I permessi premio sono un elemento fondamentale del trattamento. Mi sono accorto andando in carcere che la cosa più desiderata dai detenuti è il proprio permesso.

Esso infatti rende più accettabile la pena perchè risolve se non totalmente, in buona misura il problema degli affetti familiari e, in primo luogo, del rapporto che possiamo dire affettivo nel senso generale o sessuale. Parleremo tra breve della violenza sessuale e quindi vorrei che l'uomo e la donna fossero talmente cresciuti da instaurare rapporti affettivi che comprendano il sesso, non soltanto sessuali e quindi violenti.

Il permesso premio, in tal modo, riduce le tensioni — e non solo per l'attesa del permesso — che portano quasi necessariamente alla diffusione, certamente non voluta, dell'omosessualità in carcere.

Si prevede, per i minori, un'estensione dei giorni di permesso concedibili ogni anno e

ciò è molto importante in quanto occorrerebbe sempre chiedersi quali sono le conseguenze che un determinato progetto di legge può avere sui minori. Pertanto si allarga in modo notevole il margine dei permessi anche rispetto alla legge del 1975, prima che fosse corretta e ne fosse ristretta l'applicazione dalla legge del 1977, ma, al riguardo, non occorre tralasciare la preparazione dell'opinione pubblica, a cui ho già fatto cenno.

Vi è poi terzo gruppo di misure: le misure alternative. Viene applicato un principio che il relatore sottolinea all'inizio della sua relazione e che mi sembra molto importante, il principio cioè che non si possono preventivamente fissare preclusioni o esclusioni dalle misure alternative o da un determinato trattamento in base al titolo della condanna. Mi pare un'affermazione estremamente importante e valida, grazie alla quale si eliminano dalle misure alternative quelle esclusioni — i reati di rapina, estorsioni e sequestro — che il legislatore aveva posto a causa dell'allarme sociale del tempo, non comprendendosi tuttavia l'omicidio, per cui l'omicida poteva ottenere la semilibertà, al contrario del rapinatore.

Vi sono poi misure atte ad alleggerire e a snellire le procedure. È esteso l'affidamento in prova al servizio sociale fino a tre anni con la possibilità di un'applicazione immediata senza il passaggio nel carcere. Si tratta di una misura estremamente importante perchè ci siamo accorti che molti condannati per reati collegati alla tossicodipendenza non potevano essere affidati in prova al servizio sociale, in quanto superavano magari di due mesi il tetto di due anni e mezzo fissato per l'applicazione di tale misura alternativa alla detenzione.

Il nuovo articolo 47-bis, introdotto dall'articolo 12, relativo ai detenuti tossicodipendenti, prevede l'affidamento in prova alle comunità terapeutiche che rappresentano lo strumento più adatto che attualmente si conosca per il recupero e la disintossicazione del tossicodipendente.

Il nuovo articolo 47-ter, introdotto dall'articolo 13, concerne la misura del tutto nuova della detenzione domiciliare (arresti domiciliari in custodia cautelare) a fine pena e per

detenuti particolari, ma non mi soffermo su tale punto.

Con il nuovo articolo 54, introdotto dall'articolo 19, aumentiamo i giorni previsti per la liberazione anticipata da 20 a 45. Considero questo non solo l'elemento dominante di flessibilità della pena, ma anche un elemento di governo delle carceri estremamente importante, in quanto innanzitutto costituisce un incentivo serio — i venti giorni erano poca cosa nei confronti di una lunga condanna — a tenere un buon comportamento. Infatti si fa riferimento al riconoscimento del comportamento tenuto in carcere e in tal modo la misura diviene anche un contributo all'ordine, alla disciplina e alla partecipazione alla vita all'interno del carcere. Inoltre una simile misura contribuisce a ridurre il sovraffollamento e a contenere in limiti accettabili il numero dei detenuti.

In ordine alla decorrenza e alla possibile retroattività di questa misura, in questo momento viene sollevata una questione nel mondo carcerario e non solo in esso. Certo, qualsiasi misura ha in sé elementi di ingiustizia. Vi può essere qualcuno che si trova già al termine della pena, e che quindi non usufruisce dello sconto maggiore, e chi invece la pena l'ha iniziata da poco. Credo che la soluzione adottata dalla Commissione sia giusta.

Approfitto di questo riferimento per dire che la vera amnistia, il vero indulto, sia per gli operatori che per i detenuti, sono costituiti dall'introduzione di una misura di questo genere oltre alle altre misure che il disegno di legge in esame prevede. Il nostro Gruppo è contrario, e ha già manifestato questo orientamento, ai provvedimenti di amnistia e di indulto in linea generale. Dopo l'alto richiamo del Presidente della Repubblica nel suo discorso commemorativo del quarantennale della Repubblica l'altro giorno a Montecitorio, credo sia nostro dovere far sì che diventi legge, per lo meno, la delega del nuovo codice di procedura penale prima di aver approvato l'amnistia e l'indulto.

L'ultima parte del disegno di legge riguarda la magistratura di sorveglianza che noi potenziamo accrescendone le funzioni e, in particolare, attribuendo ad essa la competen-

za sulla liberazione condizionale. Solo tali magistrati conoscono bene il detenuto e non la corte d'appello cui all'improvviso, con un provvedimento certamente provvisorio ma che è durato undici anni, il Parlamento affidò la competenza sulla liberazione condizionale dopo la nota sentenza della Corte costituzionale del 1974. Ora si unificano le procedure.

Per brevità segnalo semplicemente — se è permesso dirlo nell'Aula del Senato — che tra i compiti del nuovo Consiglio superiore della magistratura credo vi sia, oltre a quello di riprendere e sviluppare la consuetudine della commissione mista (magistrati di sorveglianza, Consiglio superiore della magistratura e Ministero), anche quello di provvedere a che sia più uniforme il comportamento dei magistrati di sorveglianza che presenta, in un settore delicato, forse ancora più delicato di quello dell'irrogazione delle pene, molte disparità tra le sezioni di sorveglianza.

L'ultima questione che affronto è quella dell'ergastolo. Se il disegno di legge al nostro esame diventerà legge dello Stato credo che l'ergastolo sussisterà solo nominalmente perchè dopo dieci anni l'ergastolano potrà andare in permesso premio, se lo meriterà, dopo diciotto o venti anni potrà andare in semilibertà, sempre se lo meriterà, dopo ventidue anni o poco meno potrà essere posto in libertà condizionale. Il problema del carcere a vita, quindi, perde, con questo disegno di legge, ogni acutezza; rimane in gioco solo una questione di principio che purtroppo non si potè risolvere nel 1981 con il *referendum* sia perchè era stato promosso intempestivamente sia perchè si situava in un contesto in cui il problema dell'ergastolo non potè essere discusso adeguatamente dall'opinione pubblica.

Illustrerò ora anche l'altro ordine del giorno. In relazione ad esso vi è un problema di rapporto tra magistratura di sorveglianza e forze dell'ordine. Si verifica cioè un fatto di questo genere: il regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario prevede, all'articolo 61, che i magistrati di sorveglianza diano opportune prescrizioni per i permessi e per le relative modalità. Si allargano tali permessi con il disegno di

legge in esame. L'ordine del giorno è un invito al Governo a provvedere affinché si unifichi la prassi relativa alla prescrizione dei magistrati di sorveglianza in ordine alla scorta in borghese che è un evidente motivo di accettazione o meno del permesso da parte del detenuto. Attualmente, infatti, si verificano non solo difformità notevoli tra zona e zona, tra distretto e distretto perchè qui i carabinieri o la polizia accettano di fare la scorta in borghese mentre là non lo accettano. E vi sono anche casi di rinuncia da parte del detenuto del permesso perchè il detenuto stesso non vuol farsi vedere in giro con la scorta armata per non essere immediatamente identificato come detenuto.

Credo che l'invito sia giusto sia dal punto di vista della discrezionalità del magistrato di sorveglianza sia da un punto di vista più generale se vogliamo accrescere la coscienza della nostra gente, dell'opinione pubblica nei confronti dei cittadini detenuti. (*Applausi dalla sinistra, del centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo partiti da un «*minimum*», cioè dalla proposta di alcune modifiche così come risultanti dal disegno di legge n. 23, di iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori, e dal disegno di legge n. 423 presentato dal Presidente del mio Gruppo parlamentare, senatore Marchio, da me e dal senatore Giangregorio, e stiamo pervenendo a molte e sostanziali innovazioni della normativa enucleata nella legge n. 354 del 1975, ad una sostanziale revisione, alla riforma della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Non si tratta soltanto di eliminare le difficoltà e le perplessità propositive ed attuative emergenti dalla norma che, per esigenza di ordine e sicurezza, demanda al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione, in uno o più stabilimenti carcerari, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge in atto disciplinante l'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Non si vuole soltanto rielaborare e ristrutturare la materia concernente la regolamentazione delle carceri speciali o di massima sicurezza, con la correlata normativa dell'assegnazione e della permanenza di detenuti ed internati in istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza nonchè la determinazione delle caratteristiche di tali istituti o sezioni.

Non ci si propone soltanto di estendere la prestazione del lavoro esterno dei detenuti e degli internati anche in aziende diverse da quelle agricole o industriali e di ampliare le possibilità di applicazione delle misure alternative alla detenzione e di innovare in ordine al regime dell'ergastolo.

Il testo legislativo che questa Commissione giustizia ha rimesso all'Aula comprende un *petitum* ben più ampio rispetto alle originarie proposte legislative di iniziativa parlamentare e spazia profondamente ed incisivamente su larga parte della disciplina dell'ordinamento penitenziario. Esso, infatti, non si limita a recepire con più o meno sostanziali o radicali emendamenti i suggerimenti contenuti nei disegni di legge nn. 23 e 423, ma investe anche tutta una gamma di norme inerenti al regime di sorveglianza particolare con i suoi contenuti ed il diritto al reclamo avverso i relativi provvedimenti; enuclea una nuova disciplina dei permessi di colloquio; stabilisce un nuovo *modus* di determinazione delle mercedi per il lavoro prestato da chi è astretto in carcere ed abroga l'attuale normativa della remunerazione e degli assegni familiari; sancisce il diritto e non più la facoltà dei detenuti e degli internati, appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti; disciplina *ex novo* i permessi-premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la sospensione cautelativa delle misure alternative, le licenze agli internati ed il computo del periodo di permesso o licenza nella durata delle misure restrittive della libertà personale, la liberazione anticipata e la remissione del debito; regola in maniera chiara e specifica la costituzione degli uffici di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza con la relativa possibilità di ricorrere in Cassazione; ed, infine, estende l'ammissione alla

libertà condizionale del condannato all'ergastolo.

Come è facilmente constatabile, il legislatore, dopo poco meno di 11 anni e dopo un tormentato ed appassionato iter protrattosi per quasi un triennio davanti alla Commissione giustizia del Senato, *melius re perpensa*, avverte la necessità di cancellare o modificare in buona parte la riforma penitenziaria del 1975 ed anche alcune norme contenute nelle leggi 12 gennaio 1977, n. 1, e 20 luglio 1977, n. 450, e in altre leggi anche assai recenti, tra le quali, ad esempio, la legge di conversione 21 giugno 1985, n. 297, in tema di affidamento in prova al servizio sociale.

Quali le ragioni, le esigenze del mutamento, della revisione, delle innovazioni?

Alla base di esse è la necessità di un migliore e più appropriato adeguamento della legislazione penitenziaria al precetto costituzionale che all'articolo 27 della Carta fondamentale detta che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

È vera, è innegabile, non può essere disattesa la legittima esigenza della giustizia umana, che ovviamente deve fare il suo corso e non può ignorare il pubblico interesse, in forza del quale un individuo può essere privato della libertà perchè condannato ad una pena detentiva o sottoposto a custodia cautelare. Ma il discorso non può dirsi esaurito con il riconoscimento della legittimità, della validità dei provvedimenti che conducano in carcere una persona. Sussiste un'altra prospettiva: quella che è imperniata sulla necessità, morale prima che giuridica, di trattare il detenuto come un «uomo», cioè nel rispetto di una dignità fisica e morale che non può ritenersi e non deve mai essere incompatibile con l'esecuzione delle misure carcerarie. Si tratta, in ultima analisi, di ispirare ed ancorare l'ordinamento penitenziario a criteri di giusto equilibrio fra le esigenze della difesa della società e le esigenze della tutela dei diritti minimi di ogni uomo, ancorchè detenuto.

Anche a prescindere dal richiamo a quello spirito di carità cristiana, per il quale il Sommo Pontefice, visitando il carcere di Re-

bibbia, ha usato parole di fratellanza e di solidarietà nei confronti di chi soffre dietro le sbarre e, con un clamoroso gesto di riconciliazione e di perdono, si è incontrato con il terrorista che tentò di ammazzarlo, certamente non può essere negletto il principio di civiltà secondo il quale un uomo è sempre un uomo anche se detenuto e come uomo deve essere trattato quando, dovendo espriare la pena, permanga in carcere e si trovi anche fuori dal carcere.

Purtroppo la riforma del 1975 nella sua enucleazione normativa e nella sua pratica attuazione presenta non poche carenze per quanto concerne gli aspetti e gli effetti relativi alla condizione della persona condannata alla espiazione di una pena, della persona detenuta.

Numerosi fatti negativi hanno portato al fallimento, se non totale quanto meno fortemente rilevante, di essa.

Il mancato adeguamento ed, in ogni più benevola considerazione, il lento ed insufficiente adeguamento delle strutture edilizie, costituisce un *handicap* di notevole portata. Non è, infatti, ammissibile che tuttora siano destinati ed adibiti a carceri vecchi conventi e locali bui, umidi e fatiscenti.

Il problema del personale addetto ai penitenziari è tuttora irrisolto. Sussistono gravi preoccupazioni ed allarmanti deficienze circa la formazione professionale dei direttori, degli agenti di custodia e delle nuove figure di operatori penitenziari introdotte dalla riforma del 1975 e circa i relativi organici, i quadri, le prospettive di carriera. Occorre procedere senza ulteriori ritardi alla riforma degli agenti di custodia per assicurare una idonea professionalità. Non è lecito, non è umano imporre a direttori ed agenti di custodia orari massacranti, che negativamente incidono sotto il riflesso fisico e sotto il riflesso morale.

Altro elemento negativo è rappresentato dalla esplosione della criminalità organizzata che tuttora imperversa e non demorde, e, particolarmente, di quella terroristica e di quella mafiosa o camorristica che continuano ad estrinsecare e a dimostrare una ferocia sanguinaria e commettono omicidi ed eccidi efferati, crudeli sequestri di persona, estor-

sioni e rapine «a tappeto». Vi è certamente la esigenza di impedire che la delinquenza organizzata inquinì l'intero sistema carcerario e, correlativamente, necessita provvedere nel senso di separare quanto più possibile in sede di espiazione della pena i criminali organizzati dai piccoli delinquenti. Basta, però, al riguardo, istituire un diverso regime per gli uni e gli altri, considerando peraltro che l'emergenza non può, non deve, giustificare la scomparsa di condizioni umane nelle carceri.

Altro e non ultimo fattore negativo, correlato al primo in precedenza enunciato, è il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, dello squilibrio assai rilevante, vorrei dire macroscopico, tra capienza degli istituti carcerari e presenza effettiva di detenuti.

Non è ammissibile, non è neppure ipotizzabile che i penitenziari accolgano una popolazione carceraria pressochè doppia rispetto alle loro capienze; prescinde da qualsiasi criterio di «umanità» di «umanitarietà» destinare celle alla ospitalità di anche quaranta detenuti in letti a castello oppure collocare detenuti in ambulatori o corridoi privi di qualsiasi conforto o *privacy*.

Il fatto vero è che il problema della riforma penitenziaria è strettamente correlato alla soluzione di altri problemi che stanno a monte, quali la tuttora ritardata riforma del codice di procedura penale, la revisione dell'ordinamento giudiziario, l'acceleramento dei processi penali, una definitiva e più congrua disciplina della custodia cautelare, maggiori stanziamenti finanziari per la giustizia in sede di legge finanziaria e di bilancio dello Stato. Adesso, con il testo al nostro esame, si vuole porre riparo alle carenze, a buona parte delle carenze legislative ed attuative della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975.

È doveroso affermare con giudizio globale che le soluzioni adottate e proposte dalla Commissione giustizia dopo lungo ed approfondito impegno ci soddisfano in larga misura. Ci sembra ragionevolmente individuabile il regime di sorveglianza particolare che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del testo predetto, si propone di adottare nei confronti dei condannati, internati ed imputati che per il loro

comportamento risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti o impediscono con violenza o minaccia lo svolgimento delle attività degli altri detenuti o internati. Non ci pare che siano da formulare contrarie osservazioni in ordine alle modalità della concessione e della utilizzazione dei permessi di colloquio ed alla disciplina dell'assegnazione dei soggetti al lavoro e del lavoro all'esterno nonchè alle determinazioni delle mercedi, che fondatamente per ciascuna categoria di lavoranti sono riferite equitativamente alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato nonchè alla organizzazione ed al tipo del lavoro del detenuto, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Per converso non abbiamo concordato in Commissione nè concordiamo in Aula, per eccessività di quantificazione, sulla proposta di concessione dei permessi premio per quarantacinque giorni — elevati a settanta giorni per i condannati minori — in ciascun anno di espiazione e, tanto meno, sulla nuova disciplina della liberazione anticipata del condannato a pena detentiva temporanea mediante una detrazione di pena che si vorrebbe determinare nella misura veramente sperequata di quaranta giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

È vero che occorre prestare particolare attenzione e benevolenza nei confronti di chi dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione e che bisogna agevolare il più efficace reinserimento nella società. Ma *est modus in rebus!* Tenuto anche conto degli affidamenti in prova al servizio sociale, della semilibertà, della remissione del debito, della detenzione domiciliare, non si può porre nel nulla e ridurre ad una parvenza di espiazione la sanzione detentiva e annullare quasi la sua efficacia in senso preventivo ed in senso repressivo.

Particolare considerazione, infine, merita la proposta modifica dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975 con la sua conseguente abrogazione. La mia parte politica nel disegno di legge n. 423 ha denunciato che il principio del trattamento penitenziario conforme ad umanità e tale da assicurare il rispetto della dignità della persona non sem-

pre appare correttamente applicato, ha sottolineato che la facultizzazione alla sospensione dei consueti trattamenti da adottare nell'ambito carcerario, demandato al Ministro di grazia e giustizia ai sensi del citato articolo 90, appare indicazione di estrema vaghezza, e ha proposto di modificare la normativa nel senso di limitare il tempo (non superiore a sei mesi) entro cui possono essere applicate le misure eccezionali e di motivare congruamente il provvedimento alla sospensione del trattamento consueto, prescindendo comunque dalla natura delle imputazioni delle quali si fa carico al detenuto e riferendosi in via esclusiva al comportamento da questi tenuto nell'ambiente della struttura carcerario in concreto contrasto con le esigenze d'ordine e di sicurezza.

Il testo al nostro esame, su tal punto, recepisce in larga misura il nostro disegno di legge; esso, però, all'articolo 10 contiene un errore materiale per il quale rivolgo cortese invito all'illustre relatore senatore Gallo di procedere alla relativa correzione. Così come emerge infatti da resoconto sommario della seduta tenuta dalla Commissione giustizia del Senato in data 6 marzo 1986, è stato accolto un mio emendamento con il quale, al fine di non limitare di molto le possibilità di intervento del Ministero, si è convenuto ed approvato che la facoltà di sospendere nell'istituto interessato, od in parte di esso, la applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati possa essere attuata non solo nei casi eccezionali di rivolta ma anche di altre gravi situazioni di emergenza. La parola «gravissime» originariamente proposta, è stata sostituita dall'espressione «gravi» ed in tal senso pertanto va emendato il certamente involontario errore.

Queste sono le considerazioni che, in sintesi, riteniamo di formulare in ordine al testo legislativo concernente sostanziali modifiche all'ordinamento penitenziario. Con le limitate riserve dianzi manifestate, il mio Gruppo parlamentare dà ad esso la sua adesione, auspicando che i problemi afferenti i penitenziari e, quelli di più rilevante e globale entità riguardanti la giustizia nel nostro paese, possano trovare nel tempo breve congrue

soluzioni, sì da eliminare o almeno fortemente attenuare una crisi da lungo tempo permanente e persistente, fonte di gravissimo discredito delle istituzioni e produttrice di effetti veramente deleteri per il paese e per i singoli cittadini, che alla giustizia e nella giustizia vorrebbero ancora credere. (*Applausi dall'estrema destra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo gli onorevoli senatori impegnati in cerimonie ufficiali, comunico che, a seguito di accordi intervenuti tra tutti i Gruppi parlamentari, la discussione generale dei disegni di legge nn. 23 e 423 riprenderà nella seduta antimeridiana di domani.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

CONSOLI, CANNATA, IANNONE, DI CORATO, CARMENO, PETRARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la giunta regionale della Puglia affidava il 21 dicembre 1979 all'ingegner Cotecchia l'incarico di una verifica tecnica delle aree pugliesi indicate nella Carta dei siti, predisposta dall'ENEA per eventuali insediamenti di centrali termonucleari;

che la giunta regionale della Puglia, con delibera n. 11.601 del 7 dicembre 1981, tra l'altro mai ratificata dal consiglio, indicava le aree di Avetrana e di Carovigno come suscettibili di insediamento di centrale termonucleare da 2.000 megawatt;

che i consigli comunali interessati ripetutamente esprimevano opposizione a tale indicazione con la motivazione che la scelta della giunta regionale era in palese contraddizione con le stesse verifiche tecniche contenute nel rapporto dell'ingegner Cotecchia;

che l'Istituto superiore di sanità, in un suo rapporto del 23 gennaio 1982, esprimeva

motivate contrarietà a tale indicazione in ordine ai problemi di impatto ambientale e della sicurezza;

considerato:

che, nonostante tutto quanto sopra premesso, il 22 febbraio 1983 il CIPE deliberava l'avvio delle procedure di qualificazione dei siti indicati;

che, dopo reiterati movimenti di protesta delle popolazioni e prese di posizione degli enti locali interessati, il 12 marzo 1983 il consiglio regionale della Puglia, pressochè all'unanimità, approvava un documento con il quale si richiedeva la revoca della delibera del CIPE,

si chiede al Ministro interpellato se non ritiene a questo punto necessario (anche in considerazione delle più attente riflessioni che, in ordine alla politica energetica, all' scelta del nucleare e ai problemi di sicurezza e di impatto ambientale, si pongono dopo l'incidente di Chernobyl) procedere alla revoca della predetta delibera del CIPE, così come richiesto dalle popolazioni e dalle istituzioni pugliesi.

(2-00485)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi non ha ancora ritenuto necessario agire per il passaggio all'Italia della giurisdizione sulla base Loran di Sellia Marina (Catanzaro), attualmente sotto giurisdizione USA, secondo quanto richiesto anche dai vice presidenti del consiglio regionale della Calabria.

(3-01383)

GOZZINI, ENRIQUES AGNOLETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che la coppia dei treni rapidi 918 e 919 tra Firenze e Roma, a percorrenza particolarmente veloce, dava ai cittadini di Firenze, secondo l'o-

rario invernale 1985-1986 (partenza da Firenze ore 13.25, partenza da Roma ore 21.10), la possibilità di recarsi a Roma e tornare nel corso di una mezza giornata, con circa cinque ore a disposizione nella Capitale, si chiede di conoscere per quali ragioni, con l'orario estivo 1986 e con l'entrata in servizio del nuovo tratto di direttissima tra Rovezzano e Figline, la partenza da Roma è stata anticipata alle ore 16.48, annullando la possibilità di cui sopra e rendendo molto più disagiata il ritorno da Roma a Firenze, dato che dopo le 19.45 non esistono più treni rapidi.

Si osserva:

a) che la partenza alle 16.48 avviene in un periodo della giornata in cui vi sono numerosi treni — anche un altro rapido a distanza di pochi minuti — ciò che dovrebbe escludere una maggiore affluenza di viaggiatori nel treno in questione;

b) che sarebbe stato razionale, in relazione allo spostamento d'orario del treno 918, anticipare al mattino il treno 919, ai fini di restituire ai fiorentini la suddetta possibilità.

(3-01384)

GOZZINI, RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Da notizie di stampa si è appreso che i due giudici istruttori di Savona sono stati, a loro domanda, trasferiti. Si legge, altresì, che, nonostante il notevole carico di lavoro e la delicatezza di taluni processi pendenti presso l'ufficio, le richieste di una applicazione continuativa di altri giudici non sono state soddisfatte.

Si chiede pertanto al Ministro interrogato:

a) se non sia preoccupante il fatto che si verificano episodi di resa incondizionata di fronte a situazioni che andrebbero concretamente affrontate;

b) se non ritenga opportuno disporre sul caso una inchiesta per individuare eventuali trascuratezze da parte di chi aveva la responsabilità di assicurare il funzionamento dell'ufficio istruzione penale;

c) se il CSM abbia sollecitamente provveduto alle sostituzioni.

(3-01385)

CONSOLI, CALICE, CARMENO, IANNO-NE, DI CORATO, CANNATA, PETRARA, GIURA LONGO, GUARASCIO, MARTORELLI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se risponde al vero:

che in occasione dell'emergenza, causata dalla nube radioattiva proveniente da Chernobyl, diverse stazioni della rete di rilevamento nelle regioni Puglia e Basilicata erano guaste con la conseguenza di dati incompleti ed inesatti;

che per la manutenzione delle attrezzature di rilevamento per una vasta area che comprende la Puglia, la Basilicata e parte della Calabria vi è un solo addetto;

che, sempre in quelle regioni, vi è inoltre carenza di personale professionalmente preparato in caso di calamità radioattiva, dato che l'Ispettorato interregionale dei Vigili del Fuoco non ha mai provveduto all'addestramento del personale nell'uso di attrezzature assai complesse.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere quali interventi si intende porre in essere per superare la predetta situazione, procedendo in particolare, nel quadro di un potenziamento e di un maggiore coordinamento delle forze della Protezione civile, per l'Ispettorato interregionale di Puglia e Basilicata dei Vigili del fuoco:

ad un aumento del personale del centro di radiometria;

alla creazione di squadre specializzate nell'intervento in caso di disastro nucleare e nel rilevamento della radioattività;

al necessario addestramento professionale del personale;

alla dotazione di attrezzature e mezzi più adeguati.

(3-01386)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CONSOLI, TARAMELLI, CANNATA. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se non ritengono neces-

saria l'istituzione a Martina Franca (Taranto) di una caserma dei Vigili del Fuoco, in considerazione del fatto che quella città è al centro di un vasto territorio di notevole importanza produttiva ed ambientale, con la presenza, tra l'altro, di molti boschi, soggetti a frequenti incendi, specie nella stagione estiva, con danni incalcolabili.

(4-03004)

BATTELLO, CONSOLI, MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che per la Società Bullonerie Europee (SBE) di Monfalcone, azienda ex Egam in carico alla Sofin su mandato IRI, nella relazione programmatica 1986 del Ministero delle partecipazioni statali viene ipotizzata «la cessione ad uno dei principali gruppi privati operanti nel settore»;

che nell'area orientale della regione Friuli-Venezia Giulia i processi di crisi industriale hanno avuto conseguenze pesanti e che, in particolare, la crisi ha fortemente ridimensionato la presenza del sistema delle partecipazioni statali,

si vuole conoscere qual è attualmente la situazione relativa alla SBE s.p.a. e come si intende garantire il mantenimento dell'attività produttiva ed i livelli occupazionali.

(4-03005)

PINGITORE, ALBERTI, MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in relazione alla notizia rivelata da alcuni organi di stampa circa la presenza nel territorio comunale di Simeri e Crichi (Catanzaro) della stazione «master» del sistema Loran, da cui dipenderebbe il coordinamento delle basi di Lampedusa, di Espartit (Spagna) e di Kargabarun (Turchia), considerata la giustificata preoccupazione dell'opinione pubblica calabrese per la presenza sul territorio regionale di delicate installazioni militari italiane e statunitensi e per l'estrema vulnerabilità dello stesso territorio, evidenziata dal misterioso episodio del Mig-23 schiantatosi nella zona di Castel Silano il 18 luglio 1980:

1) quali siano le installazioni e i reparti delle forze armate italiane nel territorio della regione Calabria;

2) quali siano le basi o le installazioni concesse a forze militari alleate sul territorio regionale;

3) se rispondano a verità le notizie circa il ruolo di coordinamento su scala mediterranea attribuito alla stazione Loran di Simeri e Crichi e quale sia il ruolo della stazione radio di Monte Nardello (Reggio Calabria);

4) quali funzioni assolva l'installazione sul monte Mancuso, nei pressi di Lametia Terme, e se tale installazione sia controllata dalle forze armate italiane o da forze alleate;

5) quali siano le competenze delle forze armate italiane circa le installazioni radio o radar concesse a forze alleate sul territorio regionale;

6) quali siano stati i risultati della commissione d'indagine istituita a seguito della caduta del Mig-23 sui monti della Sila nel luglio 1980;

7) se, a seguito di quell'episodio, furono adottate misure particolari per assicurare una continua vigilanza sullo spazio aereo della regione.

(4-03006)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di degrado in cui si trova il valico «turistico» di Ponte Chiasso-strada e quali misure si intendono adottare per renderlo almeno decoroso e funzionale.

Nel segnalare l'esigenza di snellimento delle formalità doganali e di polizia che a volte rallentano in modo esasperante l'afflusso ed il deflusso sia dei turisti che dei lavoratori frontalieri, si sottolinea che tali lungaggini si registrano anche alla faraonica dogana turistica autostradale di Brogeda ove, su 5-6 pensiline esistenti per i controlli in entrata, da tempo ne viene utilizzata solo una.

Pare all'interrogante che l'adozione, ad esempio, del controllo doganale a campione o l'invio delle automobili, sempre a campione, nei posteggi di controllo (come praticato dalla dogana svizzera), contribuirebbero a sveltire i transiti e non lederebbero il principio della vigilanza.

Si annota, peraltro, che i lavoratori frontalieri che per motivi di lavoro debbono transitare con l'automobile più volte al giorno,

dovrebbero essere opportunamente contrassegnati, in modo da evitare incolonnamenti ed intasamenti che in questo periodo stanno registrando primati negativi.

Si denuncia, infine, lo stato precario del corridoio pedonale, sempre del valico Ponte Chiasso-strada e dei locali ove si transita che assomigliano a vecchi magazzini, con mobili ammucchiati dietro le vetrate e con avvisi scritti a pennarello che offrono uno spettacolo indecoroso per un paese civile quale ambisce ad essere l'Italia.

(4-03007)

ALIVERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la pratica di pensione diretta riguardante il signor Cattaneo Innocente, nato il 16 gennaio 1922, residente a Como e posizionato con il n. 1.118284.

In data 29 settembre 1984, con elenco n. 104/84, la commissione medica di Milano ha trasmesso il verbale di visita dal quale risulta che il grande invalido Cattaneo ha subito un notevole aggravamento, tanto che si proponeva il riconoscimento di avanzamento della pensione in atto.

Nonostante le sollecitazioni prodotte, tutte senza riscontro, tutto è rimasto immutato e non si vorrebbe che la pratica relativa si risolvesse per fatto naturale.

(4-03008)

CONSOLI, DE TOFFOL, CANNATA, CARMENO, IANNONE, PETRARA, DI CORATO, MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione nella quale si trovano i produttori vitivinicoli della zona di Manduria (Taranto), a seguito dei noti fatti di sofisticazione ed in particolare del criminale ricorso al metanolo. Alla situazione generale di difficoltà per il crollo dei prezzi e la contrazione del mercato interno ed internazionale che fa prevedere per la prossima vendemmia, allorchè al prodotto giacente si aggiungerà quello nuovo, un clima assai pesante, si accompagna infatti la condizione specifica di una parte notevole dei produttori della zona, i quali rischiano di non ricevere alcuna liquidazione dalle cantine sociali. Tali cooperative avevano venduto

ingenti quantitativi di prodotto genuino (che semmai, a loro insaputa, era stato usato o sarebbe stato usato per la sofisticazione) proprio alla «Vinicola Fusco s.p.a.» e non sono state pagate, nè è possibile prevedere se lo saranno, nè quando, nè come, dato che, nel frattempo, a seguito delle note vicende, si è innestata per la «Vinicola Fusco s.p.a.» la procedura fallimentare, senza considerare eventuali decisioni di confisca dei beni da parte dell'autorità giudiziaria.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intende assumere per andare incontro alla drammatica situazione nella quale si trovano i produttori agricoli della zona e se non ritiene opportuno, in particolare, adottare un apposito provvedimento a difesa del reddito di quei produttori che sono rimasti senza prodotto e senza remunerazione, in conseguenza di una vera e propria calamità, sia pure di origine criminale e non naturale.

(4-03009)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 5 giugno 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

— GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).

— MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (423).

II. Discussione del disegno di legge:

Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Testo risultante dall'unificazio-*

ne di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16,30

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria (1842).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (1807).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (1827) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (1828) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguìto della discussione dei disegni di legge:

— GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).

— MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (423).

IV. Discussione del disegno di legge:

Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Testo risultante dall'unificazio-*

ne di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 17,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari